

## **Istituto d'istruzione superiore statale "Leonardo da Vinci"**

Via Filippo Turati - 80040 Poggiomarino (NA) **Tel** +39 081 5285380 **Fax** +39 081 5281440  
**C.F.** 90044450634 **PEO** nais019006@istruzione.it  
**Sito** isisleonardodavincipoggiomarino.edu.it **PEC** nais019006@pec.istruzione.it

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

(DPR 249/98, allegato IV e DPR 235/2007, allegato XI)  
Approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 391 del 26/10/2022

A.S. 2022/2023

Alla luce dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998 e il D.P.R. 255/07;

\*Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

\*Visto il regio decreto 4 maggio 1925 n.653;

\*Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e la C.M. prot. N 3602/PO

\*Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;

\*Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia", ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;

\*Visto il decreto legge 12.09.2013 n.104 art. 4 - chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola in aree di pertinenza dell'istituto scolastico. Il divieto è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche;

\*Vista la legge n. 241/1990;

\*Visto il Regolamento 679/2016 e il d.lgs. 101/2018;

\*Vista la legge 29.05.2017 n. 71 e la legge regionale del 22 maggio 2017 n. 11;

\*Considerato il Regolamento d'Istituto;

L' ITCG-LS "Leonardo da Vinci" di Poggiomarino, adotta il seguente regolamento di disciplina

## **Art. 1 DOVERI**

Gli studenti sono tenuti a:

- osservare l'orario di entrata e di uscita, secondo le disposizioni organizzative della scuola;
- frequentare regolarmente le lezioni, giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi, non falsificare le firme dei genitori;
- assolvere gli impegni scolastici, rispettando le consegne;
- mantenere un comportamento corretto e collaborativo, secondo quanto stabilito dall'art. 1 dello Statuto;
- adottare un abbigliamento consono al luogo;
- utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti tecnologici ed i sussidi didattici, che la scuola mette a disposizione degli alunni per lo svolgimento delle attività didattiche;
- non utilizzare cellulari ed altri strumenti tecnologici durante lo svolgimento delle lezioni (se non autorizzati dal docente), non fotografare, filmare e diffondere immagini che siano lesive dei diritti e della libertà della persona;
- non fumare nelle aule, nei corridoi, nelle palestre, nei bagni, nel giardino e in tutte le aree di pertinenza della scuola;
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori, non imbrattare le pareti ed i banchi: è responsabilità comune rendere accogliente e mantenere pulito l'ambiente scolastico;
- restare al proprio posto nel cambio dell'ora, attendendo in classe l'arrivo del docente ed evitando di sostare nei corridoi;
- uscire ordinatamente dall'aula al termine delle lezioni, seguendo i percorsi stabiliti, non accalcarsi nei corridoi e sulle rampe delle scale, evitando di arrecare danni alle persone ed alle cose.

**Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti e l'adozione di comportamenti miranti al rispetto dei propri doveri.**

## **Art.2**

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli alunni e compromettono il corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.

2. I provvedimenti disciplinari previsti sono:

- ammonizione orale;
- ammonizione scritta, annotata sul registro di classe;
- convocazione dei genitori e informazione dettagliata sui comportamenti attivati, rilevati e censurati;
- esclusione da visite e/o viaggi di istruzione;
- compiti da svolgere in Istituto a favore della comunità scolastica o con attività in associazioni di volontariato;

- sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza;
- allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni (sospensione dalle lezioni); allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni (sospensione dalle lezioni);
- sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

Nell'attuazione delle suddette sanzioni, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3, L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003, del DM 306/2007, del Regolamento 679/2016 e del dec.leg.vo 101/2018.

### **Art. 3**

Sono considerate infrazioni o mancanze tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti:

1. inosservanza dell'orario d'ingresso; uscite ripetute o prolungate dalla classe durante le attività didattiche;
2. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate; assenze reiterate durante le verifiche in classe;
3. negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici (interrogazioni, verifiche, compiti da svolgere a casa, ecc);
4. comportamento scorretto e indisciplinato; atti vandalici; abbigliamento non consono;
5. danni arrecati agli arredi della classe, alle attrezzature scolastiche, ai laboratori ed alle palestre;
6. uso, per motivi non didattici, dei cellulari e/o di ogni altro congegno elettronico (p.c., iphone, iPad, ecc) durante le lezioni e/o loro utilizzo per fini illeciti o contro la decenza;
7. inosservanza del divieto di fumo nei locali interni ed esterni dell'istituto;
8. imbrattare pareti e banchi e lasciare l'aula sporca e in disordine;
9. linguaggio offensivo e/o atteggiamenti scorretti verso i docenti, alunni e tutto il personale scolastico;

10. atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose;
11. atti di bullismo e/o cyberbullismo ivi comprese riprese o registrazioni non autorizzate di persone o cose come previsto dalla legge n.71/2017.

In particolare si intendono per atti di bullismo

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Il nostro Istituto, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile e nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet, prima di irrogare sanzioni relative ad atti di bullismo e cyberbullismo, promuove azioni di sensibilizzazione per l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza e all'uso consapevole di internet.

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica e locale, quali, a solo titolo esemplificativo: aiutare e assistere durante determinate lezioni alunni con particolari problematiche, in presenza e con il consenso del docente in orario, o viceversa all'esterno, collaborando con associazioni di volontariato di Poggiomarino o paesi limitrofi.

12. inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal Regolamento d'Istituto e dal presente regolamento di disciplina;

13. tutte le fattispecie indicate al successivo art.4.

Tutto il personale docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, ed è autorizzato a procedere al sequestro immediato del materiale che gli alunni non hanno ragione di portare a scuola e che può essere fonte di distrazione o pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

**Art.4**  
**INFRAZIONE-SANZIONE E COMPETENZA**

<p>1.) Mancanza di impegno e di partecipazione durante l'attività didattica, rifiuto di svolgere i compiti assegnati;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto di consegne o della puntualità delle consegne;</li> <li>- mancanza di materiale didattico occorrente per il regolare svolgimento delle attività;</li> <li>- elevato numero di assenze</li> <li>- assenze non giustificate</li> <li>- assenze "strategiche"</li> <li>- ritardi e uscite anticipate frequenti e non documentati</li> </ul>	<p>1.1) Rimprovero orale e colloquio orientativo con l'alunno</p> <p>1.2) Richiamo verbale con annotazione scritta alla famiglia; richiamo scritto; nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta.</p> <p>1.3) In caso di recidiva, nota scritta sul registro di classe e/o convocazione genitori</p>	<p>Singolo docente</p> <p>Docente- Coordinatore di classe</p>
<p>2.) Inosservanza delle richieste dell'insegnante;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi inopportuni durante le attività didattiche;</li> <li>- spostamenti reiterati nell'aula senza motivo e senza autorizzazione;</li> <li>- provocazioni con parole e/o gesti ai compagni .</li> </ul>	<p>2.1) Rimprovero orale-e/o convocazione dei genitori</p> <p>2.2.) In caso di recidiva, nota scritta sul registro di classe-e/o convocazione dei genitori</p>	<p>Singolo docente</p> <p>Docente Coordinatore di classe</p>
<p>3) Rifiuto sistematico di partecipare alle attività didattiche, nonostante le sollecitazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità nell'esecuzione delle consegne.</li> </ul>	<p>3.1) Nota scritta sul registro di classe-convocazione dei genitori</p> <p>3.2) In caso di recidiva e/o per fatti gravi, sospensione dalle lezioni da 1 uno a 3 giorni</p>	<p>Docente-Docente Coordinatore di classe-Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
<p>4) Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni e nella giustificazione dei ritardi</p>	<p>4.1) Richiamo verbale</p> <p>4.2) Ammonizione scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta e convocazione dei genitori</p>	<p>Docente Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe</p>

5) Ritardi inferiori a 15 minuti rispetto all'orario d'ingresso (oltre il limite di cinque ritardi-sanzione da irrogare al sesto ingresso in ritardo)	5.1) Ammonizione scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta e comunicazione ai genitori	Docente- Docente Coordinatore
6) Ritardi superiori a 15 minuti rispetto all'orario d'ingresso (oltre il limite di cinque ritardi-sanzione da irrogare al sesto ingresso in ritardo)	6.1) Ammonizione scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta e convocazione dei genitori	Docente- Docente Coordinatore
7) Reiterato disturbo delle attività didattiche	7.1) Nota scritta 7.2) In caso di recidiva sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Docente- Docente Coordinatore  Consiglio di classe
8) Incuria dell'ambiente scolastico	8.1) Nota scritta 8.2) In caso di recidiva sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe
9) Allontanamento dall'Istituto per qualunque motivo, durante le ore di lezione, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza.	9.1) Sospensione dalle lezioni da 3 a 14 giorni	Consiglio di classe
10) Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altri studenti o di terzi -atteggiamenti e uso di termini volgari nei confronti del personale scolastico, di altri studenti o di terzi -uso di un linguaggio gravemente offensivo e lesivo della dignità altrui; -offese alla morale, alle religioni a alle istituzioni; -atti e parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri compagni; violenze psicologiche verso gli altri -atteggiamenti offensivi e discriminatori verso qualunque forma di diversità	10.1) Nota scritta 10.2) Sospensione dalle lezioni da 2 a 15 giorni (in base alla frequenza e gravità dell'infrazione)	Docente- Docente Coordinatore  Consiglio di classe

<p>11)Foto, riprese o registrazioni audio/video e relativa diffusione, senza autorizzazione dei diretti interessati impegnati nell'attività scolastica, curriculare ed extracurricolare dell'Istituto</p>	<p>11.1) Sospensione dalle lezioni da 4 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>12)Inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico nel corso di visite didattiche, viaggi, scambi, soggiorni anche all'estero o durante attività di Alternanza Scuola Lavoro. L'inosservanza è particolarmente grave nella misura in cui contravviene anche a norme, usi e costumi dei Paesi ospitanti.</p>	<p>12.1) Sospensione dalle lezioni da 1 a 14 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>13) Allontanamento dall'aula senza permesso durante le lezioni o nel cambio dell'ora; -possesso di materiali o oggetti non pertinenti alle attività didattiche; -permanenza, in caso di uscita autorizzata, fuori dall'aula oltre cinque minuti.</p>	<p>13.1) Richiamo orale 13.2) Nota scritta 13.3) In caso di recidiva sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni</p>	<p>Docente-coordinatore di classe  Docente-coordinatore di classe  Consiglio di classe</p>
<p>14.)Ricorso alla violenza all'interno di una discussione e/o atti che mettono in pericolo l'incolumità degli altri; -comportamenti violenti o comunque pericolosi per la sicurezza e la salute dei compagni</p>	<p>14.1) Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>15)Uso improprio/scorretto/non autorizzato e/o manomissione delle strutture e degli arredi della scuola, di oggetti e beni di terzi; danneggiamenti involontari di attrezzature ecc.</p>	<p>15.1) Sospensione dalle lezioni da 1 a 8 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>16)Danneggiamento volontario di attrezzature, arredi, sussidi didattici, strutture o altri</p>	<p>16.1) Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p>

oggetti e beni di terzi; furto; appropriazione indebita.		
17) Danneggiamento di strutture o attrezzature pubbliche e private anche all'esterno dell'istituto scolastico durante le attività extracurricolari (volontariamente o involontariamente)	17.1) Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni	Consiglio di classe
18) Manipolazione, alterazione danneggiamento del registro di classe	18.1) Sospensione dalle lezioni da 4 a 15 giorni	Consiglio di classe
19) Atti di bullismo (insulti, offese, prese in giro, false accuse, razzismo, critiche immotivate, minacce, violenza privata, aggressioni e/o giochi violenti, esclusioni dal gruppo, violenza fisica o psicologica, intimidazione)	19.1) Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni 19.2) Per casi gravi, sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato	Consiglio di classe Consiglio di Istituto
20) Atti di cyberbullismo	20.1) Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni 20.2) Per casi gravi, sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato	Consiglio di classe Consiglio di classe
21) Uso non consentito dei telefonini, cellulari ed altri dispositivi elettronici-informatici	21.1) Richiamo verbale a riporre il telefonino nell'apposito contenitore 21.2) Nota scritta sul registro di classe. Il docente-coordinatore di classe potrà prendere in consegna il dispositivo che verrà riconsegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale tramite la Presidenza 21.3) In caso di uso non autorizzato continuativo e reiterato, sospensione dalle	Docente-coordinatore di classe  Consiglio di classe



	lezioni da 1 a 7 giorni.	
22) Inosservanza del divieto di fumo e del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica	22.1) Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni  22.2) Sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i.	Consiglio di classe  Responsabili preposti al controllo
23) Reati commessi o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone: a) per infrazioni disciplinari molto gravi, che -offendano o ledano l'immagine e la dignità dell'istituzione scolastica o delle persone, -provochino danni morali o psico-fisici, -creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e/o infrazioni che possano configurare un fatto previsto dalla legge come reato b) per infrazioni commesse in Italia o all'estero che possano arrecare danno al progetto educativo in atto (il responsabile dello stesso e gli accompagnatori, informato il Dirigente Scolastico e avvisata la famiglia, possono stabilire l'immediato rimpatrio o rientro a spese degli esercenti la responsabilità genitoriale, o della studentessa/studente, se maggiorenne, responsabile di tali atti.	23.1) Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato  23.2) Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato e/o immediato rimpatrio a spese degli esercenti la responsabilità genitoriale, della studentessa/ dello studente se maggiorenne che si sia resa/o responsabile di tali atti	Consiglio di Istituto  Consiglio di Istituto
24) Con riferimento alla fattispecie di cui al capo 23, in caso di recidiva di atti di	24.1) Sospensione dalle lezioni da 16 giorni fino al termine delle lezioni con	Consiglio di Istituto

violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da generare un elevato allarme sociale	esclusione dallo scrutinio finale o dagli Esami di Stato	
25) Atti o comportamenti deferibili all’Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza	25.1) Sospensione dalle lezioni da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o dagli Esami di Stato	Consiglio di Istituto

In caso di ravvedimento da parte dell'alunno le sanzioni possono essere ridotte da un terzo alla metà rispetto al minimo previsto. Tutte le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni possono essere convertite dal consiglio di classe in sospensione (totale o parziale) con obbligo di frequenza qualora il cdc ritenga che ricorrono giustificati motivi soggettivi o oggettivi (situazione personale o familiare, ecc.).

Per tutte le sanzioni riportate dai numeri da 3 a 25 il consiglio di classe può deliberare, in aggiunta alle sanzioni riportate per ogni fattispecie, anche l'esclusione da visite guidate e/o viaggi d'istruzione.

Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente Scolastico, i docenti e comunque gli organi competenti ad irrogare la sanzione, procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998, n. 249), alle successive modifiche previste dal DPR 21.11.2007, n. 235 e al regolamento di disciplina. Restano salve tutte le norme civili, penali e amministrative previste dalla normativa vigente. Fatta salva la disciplina relativa al bullismo e cyberbullismo secondo le disposizioni di cui alla L. 71/2017, legge regione Campania n.11 del 2017 e fatte salve al riguardo le sanzioni civili e penali.

Nella irrogazione delle sanzioni si dovrà tener conto dei seguenti principi:

#### **Art.5.**

### **PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI**

#### Ammonizione verbale del Docente

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro.

#### Ammonizione scritta del Docente

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite Registro Elettronico.

#### **Art.6**

### **PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI**

- Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nei punti precedentemente indicati del Regolamento di Disciplina, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti), fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

-La seduta disciplinare dell'Organo Competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo Competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

- La seduta dell'Organo Competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

- Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe - se lo ritiene opportuno - può individuare un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

- Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

#### Attività alternativa all'allontanamento

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente scolastico, sentito il parere del consiglio di classe.

Per un certo periodo - variabile a seconda delle "colpe" e delle sanzioni - gli studenti svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- semplici compiti esecutivi in biblioteca o segreteria

- stage presso strutture interne od esterne all'Istituto.

- altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o dai genitori per i minorenni.

L'attività alternativa e la sua durata, previa accettazione dello studente, se maggiorenne, o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

#### Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni.

### **Art. 7**

#### **PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI**

- Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica indicata nel Regolamento di Disciplina, propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.
- La seduta disciplinare dell'Organo Competente è divisa in due momenti.
  1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo Competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
  2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo Competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.
- La decisione dell'Organo Competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

### **Art. 8**

#### **ESECUZIONE DELLA SANZIONE**

L'esecuzione della sanzione deve avere un effetto immediato affinché non venga vanificata la valenza educativa del provvedimento.

La sanzione decorrerà dal giorno successivo a quello della comunicazione/notifica agli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo diversa decorrenza stabilita dal Consiglio di Classe. Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata, dopo la sua esecuzione, verranno

caducati tutti gli effetti giuridici con conseguente cancellazione dal fascicolo personale dello studente e l'eventuale ricostruzione della carriera dello studente ove la sanzione avesse inciso su di essa.

#### **Art.9**

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno cumularsi con eventuali sanzioni disciplinari.

#### **Art. 10**

#### **FINALITA' DELLE SANZIONI**

La responsabilità disciplinare è personale.

I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

#### **Art. 11**

#### **ORGANO DI GARANZIA INTERNO (O G I)**

E' istituito l'Organo di Garanzia interno (O.G I) previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 del DPR 249/98. Esso è costituito come segue:

- Dirigente Scolastico (che lo presiede)
- 2 docenti
- 1 genitore
- 1 alunno

Il suo funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 12**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, entra in vigore il giorno il 26 ottobre 2022 e sarà pubblicato all'Albo e sul sito internet della scuola.

#### **ART. 13**

#### **NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998, il D.P.R. 255/07 e il D.P.R. del 21.11. 2007, n. 235 modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", la C.M. prot. N 3602/PO.